



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Prot. 4222

Roma, 25 luglio 2006

## COMUNICATO STAMPA

### CIRCOSCRIZIONE DOGANALE DI PESCARA

#### ACCERTATI 45 ABUSI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE DOGANALE

I Funzionari della Circonscrizione Doganale di Pescara in collaborazione con i militari del locale Comando della Guardia Di Finanza hanno intensificato i controlli sulle costruzioni ed altre opere provvisorie o permanenti e sui manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

Avvalendosi di una innovativa procedura di carattere istruttorio i Funzionari doganali, a fronte di 140 verifiche effettuate nel primo semestre 2006, hanno accertato 45 abusi in danno all'Amministrazione Doganale, con la conseguente comminazione di sanzioni pari a **103.384,00 Euro**.

Le opere erano state realizzate senza l'autorizzazione del Direttore della Circonscrizione prevista dall'art.19 del Dlgs.374 dell'8/11/1990, che dispone quanto segue:

1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circonscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circonscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.
3. Il direttore della circonscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.